

# Note esplicative

## Norme sulla fatturazione dell'IVA

(Direttiva 2010/45/UE del Consiglio)

- **Perché queste note esplicative?**

Le note esplicative hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione della normativa adottata a livello di Unione europea e in questo caso principalmente della direttiva sulla fatturazione (2010/45/UE). Pubblicate più di un anno prima della data di applicazione della nuova normativa, dovrebbero consentire agli Stati membri di recepirle in maniera più uniforme e di fornire alle imprese le informazioni necessarie per adattarsi in tempo utile alle nuove disposizioni.

Non sostituiscono le indicazioni del comitato IVA o un regolamento di applicazione, che hanno entrambi un proprio ruolo nel processo legislativo.

- **Che cosa si trova nelle note esplicative?**

Le "note esplicative" devono essere intese come uno strumento di orientamento che può essere utilizzato per chiarire l'applicazione delle disposizioni relative alla fatturazione dell'IVA. Forniscono allo stesso tempo un aiuto pratico e un aiuto per comprendere il significato di alcuni aspetti degli articoli.

- **Caratteristiche delle note esplicative**

**Le note esplicative sono un lavoro di collaborazione:** sebbene siano emanate dalla DG TAXUD per essere presentate sul suo sito Internet, le note sono il risultato di discussioni con gli Stati membri e le imprese.

Gli Stati membri hanno contribuito in primo luogo con un seminario Fiscalis sulla fatturazione tenutosi a Malta nel febbraio 2011 e con le discussioni che ne sono seguite nell'ambito del comitato IVA. Sono state ricevute anche le opinioni delle imprese attraverso un gruppo ad hoc di rappresentanti delle organizzazioni europee e per argomenti specifici della fatturazione elettronica mediante il Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

**Non sono giuridicamente vincolanti** e sono soltanto indicazioni pratiche e informali riguardanti il modo in cui la normativa dell'UE va applicata sulla base delle opinioni della DG TAXUD. Non rappresentano le opinioni della Commissione né la Commissione è vincolata dalle opinioni espresse nel presente documento.

Inoltre, poiché la normativa sulla fatturazione dell'IVA è basata su una direttiva, ogni Stato membro è responsabile del recepimento delle disposizioni nella legislazione nazionale e della loro corretta applicazione nel proprio territorio.

Alla luce di quanto precede e dei principi fondamentali della sussidiarietà, spetta principalmente alle amministrazioni fiscali nazionali informare i soggetti passivi sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni.

Si auspica quindi che gli Stati membri possano preparare proprie guide nazionali per l'applicazione delle nuove norme sulla fatturazione dell'IVA. Sul seguente sito è disponibile un elenco degli indirizzi Internet delle autorità fiscali degli Stati membri in cui possono essere reperibili documenti di orientamento nazionali.

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/links/tax/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm)

**Le note non sono esaustive:** sono stati inclusi soltanto alcuni aspetti della fatturazione per i quali si è ritenuto auspicabile fornire spiegazioni, tenuto conto delle nuove disposizioni della direttiva 2010/45/UE o dei chiarimenti che sono stati ritenuti necessari riguardo alle disposizioni della direttiva IVA.

**Sono un lavoro in corso:** le presenti note non sono un prodotto finale, ma riflettono la situazione in un determinato momento conformemente alle conoscenze e all'esperienza disponibili. Si prevede che con il tempo la giurisprudenza, gli orientamenti e la prassi del comitato IVA integrino le opinioni espresse nelle note.

## **Indice degli argomenti trattati nel progetto di note esplicative**

### **A: requisiti per le fatture cartacee e per quelle elettroniche**

1. Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate – considerando 10 della direttiva 2010/45/UE
2. Definizione di fatture elettroniche – Articolo 217
3. Accordo del destinatario – Articolo 232
4. Autenticità dell'origine – Articolo 233, paragrafo 1, terzo comma
5. Integrità del contenuto – Articolo 233, paragrafo 1, quarto comma
6. Leggibilità – Articolo 233, paragrafo 1, primo e secondo comma
7. Scelta dei modi in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
8. Controlli di gestione – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
9. Pista di controllo affidabile – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
10. Firma elettronica avanzata e trasmissione elettronica di dati (EDI) – Articolo 233, paragrafo 2
11. Momento dell'emissione e termine del periodo di archiviazione – Articolo 233, paragrafo 1, primo comma
12. Archiviazione di fatture – (cfr. documento numero D3)

### **B: emissione di fatture**

1. Articolo 219 *bis* – Le norme di quale Stato membro sono applicabili?
2. Articolo 221, paragrafo 3 – Stato membro di cui sono applicabili le norme di fatturazione per le cessioni/prestazioni esenti

3. Articolo 220, paragrafo 2 e articolo 221, paragrafo 2 – Norme di fatturazione per le prestazioni finanziarie esenti (articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g))
4. Articolo 224 – Autofatturazione

#### C: contenuto delle fatture

1. Articolo 226, paragrafo 2 – Numerazione sequenziale
2. Articolo 226, punto 7 *bis* – Contabilità di cassa
3. Articolo 226, paragrafo 11 – Cessioni/prestazioni esenti
4. Articoli 91 e 230 – Conversione dell'importo dell'IVA nella moneta nazionale
5. Articolo 226 *ter* – Fatture semplificate

#### D: archiviazione delle fatture

1. Articolo 247 – Periodo di archiviazione
2. Articolo 248 *bis* – Traduzione e lingue utilizzate nelle fatture
3. Articolo 247 – Mezzo di archiviazione



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale  
Unità C1: IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Data di creazione: 05/10/2011 Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A**

**Oggetto: requisiti per le fatture cartacee e per quelle elettroniche**

Contesto e argomenti trattati

Base giuridica: direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Riferimenti: articoli 217, 232 e 233 e considerando 10

Argomenti trattati:

1. Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate – considerando 10 della direttiva 2010/45/UE
2. Definizione di fatture elettroniche – Articolo 217
3. Accordo del destinatario – Articolo 232
4. Autenticità dell'origine – Articolo 233, paragrafo 1, terzo comma
5. Integrità del contenuto – Articolo 233, paragrafo 1, quarto comma
6. Leggibilità – Articolo 233, paragrafo 1, primo e secondo comma
7. Scelta dei modi in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

8. Controlli di gestione – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
9. Pista di controllo affidabile – Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma
10. Firma elettronica avanzata e trasmissione elettronica di dati (EDI) – Articolo 233, paragrafo 2
11. Momento dell'emissione e termine del periodo di archiviazione – Articolo 233, paragrafo 1, primo comma
12. Archiviazione delle fatture – (cfr. documento numero D3)

### **Osservazioni**

La direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione ha lo scopo di promuovere e di semplificare ancor più le norme in materia di fatturazione eliminando gli oneri e le barriere esistenti. Stabilisce la parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche, nel senso che alle fatture elettroniche possono essere applicate le stesse procedure previste per le fatture cartacee, senza alcun aumento degli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee; inoltre ha lo scopo di promuovere il ricorso alla fatturazione elettronica consentendo di scegliere liberamente il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture.

La direttiva riconosce l'obbligo in base al quale le fatture devono corrispondere a cessioni di beni/prestazioni di servizi realmente effettuate e pertanto richiede che siano assicurate l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità delle fatture dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni e che assicurino che sia comprovata l'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura (autenticità dell'origine), che le indicazioni relative all'IVA (il contenuto della fattura previsto dalla direttiva IVA) riportate sulla fattura non vengano alterate (integrità del contenuto) e che la fattura sia leggibile.

Possono essere utilizzati controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione o una prestazione per assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di tutte le fatture, siano esse cartacee o elettroniche. Oltre ai controlli di gestione, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica la firma elettronica avanzata basata<sup>1</sup> su un certificato qualificato e creata mediante un

---

<sup>1</sup> Le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura sono comunemente definite "firme elettroniche qualificate".

dispositivo per la creazione di una firma sicura o la trasmissione elettronica di dati (EDI). Garantiscono che le imprese possano rispettare i requisiti di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto e in quanto tali assicurano la certezza del diritto. Si tratta tuttavia soltanto di esempi e possono essere utilizzate altre tecnologie o procedure.

Gli obiettivi delle norme in materia di fatturazione elettronica sono specificati nei considerando da 8 a 11. Gli articoli 217, 232 e 233 della direttiva IVA sono stati modificati per tenere conto di questi obiettivi.

Queste ulteriori indicazioni vengono fornite per migliorare la comprensione di tali articoli e per aiutare gli Stati membri a recepirli nella loro legislazione nazionale e ad applicarli in maniera più coerente, oltre che per aiutare le imprese riguardo agli aspetti pratici.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-1**

**Argomento: le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate**

Riferimento: considerando 10 della direttiva 2010/45/UE

*Le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità. I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti.*

### **Osservazioni**

Il considerando 10 stabilisce che le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e che pertanto occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità.

Spetta a ogni soggetto passivo garantire che le informazioni riportate nelle fatture che vengono scambiate corrispondano esattamente a cessioni o prestazioni realmente effettuate. Il soggetto passivo può scegliere il modo in cui farlo. Un esempio è costituito da controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra fatture e cessioni/prestazioni.

Inoltre, il testo dell'articolo 233, paragrafo 2 stabilisce che il soggetto passivo può ottemperare all'obbligo di assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, per esempio, utilizzando le tecnologie menzionate in tale paragrafo: la firma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica di dati (EDI). Queste tecnologie non possono tuttavia di per sé dimostrare che è stata effettuata una cessione o una prestazione.

In base all'articolo 233, la scelta dei metodi con cui ottemperare a tali obblighi spetta al soggetto passivo.



Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-2**

## **Argomento: definizione di fattura elettronica**

Riferimento: articolo 217

*Ai fini della presente direttiva per "fattura elettronica" s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.*

### **Osservazioni**

La definizione di fattura elettronica ha come unico scopo di chiarire l'accordo da parte del destinatario ai sensi dell'articolo 232 e di illustrare l'uso della possibilità concessa agli Stati membri dall'articolo 247, paragrafo 2, riguardo all'archiviazione delle fatture.

Una fattura elettronica, al pari di una fattura cartacea, deve contenere gli elementi previsti dalla direttiva IVA.

Inoltre, per essere considerata una fattura elettronica in base alla direttiva IVA, una fattura deve essere emessa e ricevuta in formato elettronico. La scelta del formato è determinata dai soggetti passivi. Può trattarsi, per esempio, di fatture sotto forma di messaggi strutturati (formato XML) o di altri tipi di formato elettronico (come un messaggio di posta elettronica con un allegato in PDF o un fax ricevuto in formato elettronico anziché cartaceo).

Secondo la definizione, non tutte le fatture create in formato elettronico possono essere considerate una "fattura elettronica". Le fatture create in formato elettronico, per esempio tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, ma inviate e ricevute su carta non sono fatture elettroniche.

D'altro canto, le fatture create in formato cartaceo, scannerizzate, inviate e ricevute tramite posta elettronica possono essere considerate fatture elettroniche.

Dovrebbe essere importante non il tipo di formato elettronico della fattura, ma soltanto il fatto che la fattura sia in formato elettronico quando viene emessa e ricevuta. In questo modo le fatture elettroniche possono essere inviate e ricevute in un formato e quindi convertite in un altro formato.

Una fattura deve essere considerata emessa quando il fornitore/prestatore, o un terzo che agisce per conto del fornitore/prestatore, o l'acquirente/destinatario in caso di autofatturazione mette la fattura a disposizione in modo che possa essere ricevuta dall'acquirente/destinatario. La fattura elettronica viene trasmessa direttamente all'acquirente/destinatario, per esempio tramite posta elettronica o un collegamento sicuro, o indirettamente, per esempio attraverso uno o più prestatori di servizi, oppure viene messa a disposizione e resa accessibile all'acquirente/destinatario attraverso un portale Internet o con qualsiasi altro metodo.

È importante stabilire una data in cui la fattura si ritiene emessa per rispettare l'obbligo del fornitore/prestatore di emettere una fattura entro il periodo prescritto (articolo 222), ma anche l'obbligo del destinatario per quanto riguarda l'archiviazione delle fatture.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-3**

**Argomento: accordo del destinatario**

Riferimento: articolo 232

*Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.*

**Osservazioni**

La menzione specifica che il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario trova la sua ragione di essere principalmente nei requisiti tecnici necessari per ricevere una fattura elettronica o nella capacità del destinatario di assicurare l'autenticità, l'integrità e la leggibilità, in quanto si tratta di aspetti per i quali occorre essere preparati e che non esistono per le fatture cartacee.

Tenuto conto che le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento, l'accettazione di una fattura elettronica da parte del destinatario può essere determinata in modo analogo a quello in cui una fattura cartacea può essere considerata accettata dal destinatario. Può trattarsi di un'accettazione scritta, sia essa formale oppure no, o di un tacito accordo attraverso, per esempio, la trattazione o il pagamento della fattura ricevuta.

In ogni caso, la decisione di ricorrere a una fattura elettronica dipende in ultima analisi dall'accordo tra le controparti commerciali.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-4**

## **Argomento: autenticità dell'origine**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, terzo comma

*"Autenticità dell'origine" implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.*

### **Osservazioni:**

L'autenticità dell'origine di una fattura è obbligatoria per il soggetto passivo che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi e per il soggetto passivo che effettua la fornitura o la prestazione. Entrambi possono assicurare l'autenticità dell'origine indipendentemente l'uno dall'altro.

Vi sono quattro elementi di cui tenere conto.

#### 1. Assicurazione da parte del fornitore/prestatore

Il fornitore/prestatore deve poter garantire che la fattura è stata emessa da lui stesso o in suo nome e per suo conto. Tale obiettivo può essere conseguito registrando la fattura nei documenti contabili. L'autofatturazione e le fatture emesse da un terzo possono essere evidenziate mediante documenti giustificativi.

#### 2. Assicurazione da parte del destinatario

Il soggetto passivo che riceve la fornitura/prestazione deve poter garantire che la fattura ricevuta proviene dal fornitore/prestatore o dall'emittente della fattura.

Il soggetto passivo ha pertanto **due alternative** fra cui scegliere. La prima alternativa consiste nella verifica della correttezza delle informazioni relative all'identità del fornitore/prestatore riportate in una fattura. La seconda alternativa è garantire l'identità dell'emittente della fattura.

##### a) Comprovazione dell'identità del fornitore/prestatore

L'identità del fornitore/prestatore è un dato sempre richiesto nella fattura, tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a garantire l'autenticità dell'origine. In questo caso, il destinatario

deve assicurare che il fornitore/prestatore menzionato nella fattura abbia realmente effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi alle quali la fattura si riferisce. Per adempiere a tale obbligo, il soggetto passivo può applicare qualsiasi controllo di gestione che crei una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o prestazione di servizi.

b) Assicurazione dell'identità dell'emittente della fattura

Il soggetto passivo può scegliere di comprovare l'identità dell'emittente di una fattura mediante, per esempio, la firma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica di dati (EDI). Tuttavia, è fatto salvo il considerando 10 della direttiva 2010/45/UE, che stabilisce in primo luogo che le fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate.

L'identità dell'emittente della fattura deve essere assicurata anche qualora la fattura sia stata emessa dal fornitore/prestatore o da un terzo e in caso di autofatturazione.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-5**

### **Argomento: integrità del contenuto**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, quarto comma

*"Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.*

### **Osservazioni**

Il contenuto della fattura di cui deve essere garantita l'integrità è quello definito nella direttiva IVA.

L'integrità del contenuto di una fattura è obbligatoria per il soggetto passivo che effettua la fornitura o la prestazione e per il soggetto passivo che riceve la fornitura o la prestazione. Entrambi possono scegliere il modo in cui ottemperano a tale obbligo indipendentemente l'uno dall'altro o possono decidere insieme di farlo, per esempio, attraverso una determinata tecnologia come la trasmissione elettronica di dati o la firma elettronica avanzata, al fine di garantire che il contenuto resti invariato. Per adempiere a tale obbligo, il soggetto passivo può scegliere di applicare, per esempio, controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una fornitura, una prestazione o tecnologie specifiche.

Il fatto che il contenuto della fattura non sia stato alterato (integrità del contenuto) non dipende dal formato di una fattura elettronica. Purché il contenuto della fattura previsto dalla direttiva IVA resti invariato, il formato in cui il contenuto è riportato può essere convertito in altri formati. Ciò consente al destinatario, o al prestatore di servizi che agisce per suo conto, di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici per adattarli al proprio sistema informatico o per tenere conto dei cambiamenti tecnologici che si verificano nel corso del tempo.

Qualora il soggetto passivo abbia scelto di soddisfare il requisito dell'integrità del contenuto utilizzando una firma elettronica avanzata, quando si effettua la conversione da un formato a un altro la modifica deve essere registrata in una pista di controllo.

Anche se gli Stati membri si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 247, paragrafo 2, per esigere che la fattura sia mantenuta nella forma originaria, sia essa cartacea o elettronica, il formato di una fattura può in ogni caso essere ancora variato.

Con forma si intende il tipo di fattura (cartacea o elettronica) e con formato la presentazione della fattura elettronica. Una variazione del formato può consistere, per esempio, nel cambiamento del modo in cui la data viene presentata (per esempio, da gg/mm/aa ad aaaa/mm/gg) o del tipo di file (per esempio, XML).

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-6**

### **Argomento: leggibilità**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, primo e secondo comma

*L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la **leggibilità** di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.*

*Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la **leggibilità** della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.*

### **Osservazioni**

Con leggibilità di una fattura si intende che la fattura è leggibile per l'uomo. Deve restare tale fino al termine del periodo di archiviazione. La fattura deve essere presentabile in uno stile in cui tutti i contenuti relativi all'IVA della fattura siano chiaramente leggibili, su carta o su schermo, senza richiedere un eccessivo sforzo di analisi o di interpretazione, per esempio i messaggi EDI, i messaggi XML e altri messaggi strutturati nel formato originale non sono considerati leggibili per l'uomo (possono essere considerati tali dopo un processo di conversione – cfr. di seguito).

Per le fatture elettroniche, si ritiene soddisfatta questa condizione se la fattura può essere presentata su richiesta entro un termine ragionevole e senza indugio come previsto dall'articolo 245, paragrafo 1, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa. Deve essere possibile verificare le informazioni del file elettronico originale e quelle del documento leggibile presentato in modo da controllare che non siano state alterate.

Per garantire la leggibilità, in tutto il periodo di archiviazione deve essere disponibile un visualizzatore adeguato e affidabile per il formato elettronico delle fatture.

La leggibilità di una fattura elettronica dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione può essere garantita in qualsiasi modo, tuttavia la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 233, paragrafo 2, non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità.





Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-7**

**Argomento: scelta dei mezzi per assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

*Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.*

### **Osservazioni**

Il fornitore/prestatore e l'acquirente/destinatario possono scegliere liberamente il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. La scelta non deve essere limitata dagli Stati membri.

Se gli Stati membri forniscono indicazioni al riguardo, deve essere chiaro che si tratta soltanto di indicazioni che non limitano la scelta del soggetto passivo.

I tre esempi di procedure o di tecnologie di cui alla direttiva 2010/45/UE (controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile, firma elettronica avanzata e trasmissione elettronica di dati) non devono impedire l'uso di altre tecnologie o procedure se soddisfano la condizione di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-8**

## **Argomento: controlli di gestione**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

*Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso **controlli di gestione** che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.*

### **Osservazioni**

Il controllo di gestione è un concetto molto ampio. È il processo creato, attuato e aggiornato dai soggetti (amministrazione, personale e proprietari) cui spetta fornire una garanzia ragionevole riguardo all'informativa finanziaria, contabile e regolamentare, oltre al rispetto dei requisiti giuridici.

Nello specifico, nel contesto dell'articolo 233, va inteso come il processo con il quale un soggetto passivo crea, attua e aggiorna una garanzia di livello adeguato riguardo all'identità del fornitore/prestatore o dell'emittente della fattura (autenticità dell'origine); al fatto che il contenuto relativo all'IVA non sia stato alterato (integrità del contenuto); alla leggibilità della fattura dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione.

I controlli di gestione devono essere adeguati alle dimensioni, all'attività e al tipo di soggetto passivo e devono tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/destinatari. Se pertinenti, devono essere presi in considerazione anche altri fattori.

Un esempio di controllo di gestione è la verifica della corrispondenza dei documenti giustificativi. L'importanza attribuita ai documenti giustificativi deve tenere conto di fattori quali il grado di indipendenza dell'emittente dei documenti giustificativi rispetto al soggetto passivo e il peso attribuito a tali documenti nel processo contabile. Un aspetto importante di questo tipo di controllo di gestione è che la fattura viene verificata come documento rientrante nell'ambito del processo di gestione e di contabilità e non viene trattato come un documento indipendente a sé stante.

È importante tenere presente che le fatture, siano esse cartacee o elettroniche, sono in genere soltanto uno di una serie di documenti (per esempio, ordine d'acquisto, contratto, documento di trasporto, avviso di pagamento e simili) riguardanti un'operazione e che servono a documentarla.

Per il fornitore/prestatore, la fattura potrebbe essere abbinata a un ordine d'acquisto, ai documenti di trasporto e alla ricevuta di pagamento. Per l'acquirente/destinatario, la fattura potrebbe essere abbinata all'ordine d'acquisto approvato (nota di conferma dell'acquisto), alla bolla di consegna, al bollettino di pagamento e alla distinta di accompagnamento. Questi sono tuttavia soltanto esempi dei documenti che possono essere normalmente disponibili e alla fattura possono essere abbinati molti altri documenti.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-9**

### **Argomento: pista di controllo affidabile**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

*Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una **pista di controllo affidabile** tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.*

### **Osservazioni**

In ambito contabile, una pista di controllo può essere definita l'iter documentato di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario come un ordine d'acquisto, fino al suo completamento, rappresentato per esempio dalla registrazione finale nei conti annuali, e viceversa, che costituisce l'anello di collegamento tra i vari documenti nel processo. Una pista di controllo comprende i documenti originari, le operazioni eseguite e i riferimenti al legame tra di essi.

Una pista di controllo può essere definita affidabile quando il legame tra i documenti giustificativi e le operazioni è facile da seguire (avendo a disposizione informazioni sufficienti per collegare i documenti), conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei processi che si sono effettivamente svolti. A tale scopo possono essere utilizzati, per esempio, documenti di terzi (come gli estratti conto bancari), documenti dell'acquirente/destinatario o del fornitore/prestatore (documenti di seconde parti) e controlli interni (per esempio, la separazione delle funzioni).

Ai fini dell'IVA, una pista di controllo deve, come stabilito dall'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, fornire un collegamento affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi per consentire di verificare se una fattura corrisponde a una cessione di beni o a una prestazione di servizi realmente effettuata.

Il modo in cui un soggetto passivo può dimostrare il legame tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi è lasciata alla discrezione del soggetto passivo. Uno Stato membro può formulare indicazioni per aiutare il soggetto passivo a stabilire una pista di controllo affidabile, tuttavia le indicazioni non devono includere requisiti vincolanti. Un esempio potrebbe essere una serie di vari documenti come un ordine

d'acquisto, documenti di trasporto e la stessa fattura con la traccia della corrispondenza di tali documenti o il mero fatto che i tre documenti siano effettivamente corrispondenti.

Per quanto riguarda i controlli di gestione, la pista di controllo affidabile deve essere appropriata per le dimensioni, l'attività e il tipo di soggetto passivo e deve tenere conto del numero e del valore delle operazioni e del numero e del tipo di fornitori/prestatori e di acquirenti/destinatari. Ove pertinente, devono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i requisiti in materia di informativa finanziaria e di revisione contabile.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-10**

**Argomento: firma elettronica avanzata e trasmissione elettronica di dati (EDI)**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 2

*Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:*

*(a) la **firma elettronica avanzata** ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(\*), basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;*

*(b) la **trasmissione elettronica di dati (EDI)** quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati(\*\*), qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.*

### **Osservazioni**

Le due opzioni, ossia la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica di dati (EDI), sono soltanto esempi delle tecnologie di fatturazione elettronica da utilizzare per assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto e non possono essere requisiti vincolanti. Qualora non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 233, paragrafo 2, lettera a) o b), le fatture elettroniche possono comunque rispettare i requisiti dei controlli di gestione di cui all'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, o la condizione di autenticità dell'origine e di integrità del contenuto mediante una tecnologia o una procedura alternativa (fra cui, per esempio, una firma elettronica avanzata non basata su un certificato qualificato).

La trasmissione elettronica di dati è basata su un accordo di scambio di dati strutturati conformemente alla raccomandazione 1994/820/CE della Commissione e può riferirsi a qualsiasi formato standardizzato e non unicamente a EDIFACT, che è solo un esempio di tali formati.



Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: A-11**

**Argomento: momento dell'emissione e termine del periodo di archiviazione**

Riferimento: articolo 233, paragrafo 1, primo comma

*L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal **momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione** della fattura.*

**Osservazioni**

Il periodo per il quale devono essere assicurate l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura è compreso tra il momento dell'emissione e il termine del periodo di archiviazione. Il periodo di archiviazione è quello determinato da uno Stato membro ai sensi della direttiva IVA (articolo 247). Anche la scadenza del termine di emissione di una fattura è determinata dalla direttiva IVA (articolo 222).

Il soggetto passivo deve poter assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura in qualsiasi momento compreso tra la data di emissione e il termine del periodo di archiviazione. Tuttavia, poiché le prassi commerciali cambiano nel corso del tempo, possono variare anche i modi in cui vengono assicurate l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura.



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale  
Unità C1: IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Data di creazione: 05/10/2011 Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: B**

**Oggetto: emissione di fatture**

Argomenti trattati

Base giuridica: direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Riferimenti: articoli 219 *bis*, 220, 221, 222 e 224

Argomenti trattati

1. Articolo 219 *bis* – Le norme di quale Stato membro sono applicabili?
2. Articolo 221, paragrafo 3 – Stato membro di cui sono applicabili le norme di fatturazione per le cessioni/prestazioni esenti
3. Articolo 220, paragrafo 2, e articolo 221, paragrafo 2 – Norme di fatturazione per le prestazioni finanziarie esenti (articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g))
4. Articolo 224, paragrafo 1 – Autofatturazione

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: B-1**

**Argomento: le norme di quale Stato membro sono applicabili?**

Riferimento: articolo 219 *bis*

*Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.*

*(1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.*

*(2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio o della sua residenza abituale, quando:*

*(a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.*

*Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.*

*(b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V.*

### **Osservazioni**

Nel caso in cui le imprese effettuino cessioni/prestazioni per acquirenti/destinatari in altri Stati membri, può essere difficile stabilire lo Stato membro di cui si applicano le norme di fatturazione. Per chiarire quali norme sono applicabili e per garantire la certezza giuridica per le imprese, nella direttiva IVA è stato inserito l'articolo 219 *bis*.

L'articolo 219 *bis* ha lo scopo di fornire chiare norme sullo Stato membro che deve stabilire le norme di fatturazione in relazione alle cessioni o prestazioni soggette all'IVA. Le norme escludono quelle relative all'archiviazione delle fatture, ma si applicano ad altre norme di fatturazione riguardanti l'argomento, il contenuto o le misure di semplificazione delle fatture quando esiste una possibilità di scelta per gli Stati membri o quando il requisito di fatturazione riguarda una questione nazionale.

Per esempio, la possibilità di prorogare il periodo di tempo previsto per le fatture periodiche o di richiedere l'emissione di autofatture in nome e per conto del soggetto passivo è a discrezione degli Stati membri. Lo Stato membro che applica queste e altre possibilità è lo Stato membro di cui all'articolo 219 *bis*, salvo che sia espressamente stabilito altrimenti.

Per quanto riguarda i requisiti di fatturazione come il riferimento nazionale per le cessioni/prestazioni esenti o la valuta dell'importo dell'IVA, anche se non possono essere decisi dagli Stati membri, devono essere chiariti in riferimento a un particolare Stato membro. In questi e in altri casi, qualora siano necessari i requisiti nazionali appropriati, lo Stato membro pertinente è quello di cui all'articolo 219 *bis*.

Il principio di base è che lo Stato membro in cui si effettua la cessione o la prestazione fissa le norme di fatturazione.

Tuttavia, esistono due eccezioni al principio di base, ossia quelle previste dall'articolo 219 *bis*, paragrafo 2, lettere a) e b), che riguardano le cessioni/prestazioni transfrontaliere soggette all'inversione contabile e le cessioni/prestazioni imponibili al di fuori dell'Unione europea. In questi casi, si applicano le norme di fatturazione dello Stato membro in cui il fornitore/prestatore è stabilito o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

Pur non essendo esaustive, le tabelle riportate nell'allegato forniscono esempi che illustrano di quali Stati membri sono applicabili le norme.

Per i fornitori/prestatori non stabiliti nell'Unione europea che effettuano cessioni imponibili di beni o prestazioni imponibili di servizi nell'Unione europea, le eccezioni non valgono e si applicano sempre le norme di fatturazione di base dello Stato membro in cui hanno luogo le cessioni/prestazioni.

Allo stesso modo, si applica sempre il principio di base nel caso delle autofatture in cui l'acquirente/destinatario che emette la fattura è anche tenuto a versare l'IVA nell'ambito della procedura di inversione contabile. Pertanto, lo Stato membro in cui viene effettuata la cessione/prestazione fissa le norme di fatturazione.

Nel caso di una cessione da un paese non facente parte dell'Unione europea a uno Stato membro dell'Unione europea che comporta un'importazione di beni, il luogo della cessione di beni è al di fuori dell'Unione europea. Poiché la cessione non ha luogo

nell'Unione europea e il fornitore è a di fuori dell'Unione europea non si applicano le norme di fatturazione degli Stati membri. Inoltre, non esiste alcun obbligo di fatturazione per l'importazione di beni nell'Unione europea.

Qualora l'acquirente/destinatario sia tenuto a versare l'IVA nell'ambito della procedura di inversione contabile e nomini un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204 della direttiva IVA, si applica l'articolo 219 *bis*, paragrafo 2, lettera a) come se l'acquirente/destinatario fosse ancora tenuto a versare l'IVA. Qualora in questo caso emetta anche la fattura, il rappresentante fiscale deve essere trattato come se il cliente avesse emesso la fattura e quindi si applica l'articolo 219 *bis*, paragrafo 1.

## **Allegato**

### Cessione di beni

Tipo di cessione	Stato membro o paese del fornitore	Stato membro o paese dell'acquirente	Movimento di beni	Stato membro o paese di tassazione	Stato membro di applicazione per l'articolo 219 <i>bis</i>	Riferimento dell'articolo 219 <i>bis</i>
Cessione nazionale di beni	A	A	Da A a B	A	A	Paragrafo 1
Cessione intracomunitari a esente	A	B	Da A a B	A	A	Paragrafo 1
Cessione intracomunitari a esente con autofatturazione	A	B	Da A a B	A	A	Paragrafo 1
Vendite a distanza	A	B	Da A a B	B	B	Paragrafo 1

Cessione transfrontaliera a un privato (al di sotto della soglia delle vendite a distanza)	A	B	Da A a B	A	A	Paragrafo 1
Seconda parte di una cessione intracomunitari a triangolare	B	C	Da A a C	C	B	Paragrafo 2 , lettera a)
Acquirente tenuto a versare l'IVA ai sensi dell'articolo 194	A	B	Da B a B	B	A	Paragrafo 2, lettera a)
Fornitura transfrontaliera di gas o di energia elettrica	A	B	Da A a B	B	A	Paragrafo 2, lettera a)
Esportazione	A	Paese terzo	Da A a un paese terzo	A	A	Paragrafo 1
Cessione al di fuori dell'Unione europea	A	Paese terzo	In un paese terzo	Al di fuori dell'UE	A	Paragrafo 2, lettera b)
Importazione	Paese terzo	A	Da un paese terzo ad A	Al di fuori dell'UE	Al di fuori dell'UE	Paragrafo 1

### Prestazione di servizi

Tipo di prestazione	Articolo	Stato membro del prestatore	Stato membro o paese del destinatario	Stato membro o paese di tassazione	Stato membro di applicazione per l'articolo 219 bis	Riferimento dell'articolo 219 bis
---------------------	----------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------------

Prestazione di servizi generale tra imprese	44	A	A	A	A	Paragrafo 1
Prestazione transfrontaliera di servizi tra imprese	44 e 196	A	B	B	A	Paragrafo 2, lettera a)
Prestazione transfrontaliera di servizi tra imprese con il destinatario che emette la fattura	44, 196 e 224	A	B	B	B	Paragrafo 1
Prestazione di servizi generale da imprese a privati	45	A	B	A	A	Paragrafo 1
Servizi connessi a beni immobili (beni nello Stato membro C, senza inversione contabile)	47	A	B	C	C	Paragrafo 1
Servizi tra imprese per destinatari al di fuori dell'UE	44	A	Paese terzo	Paese terzo	A	Paragrafo 2, lettera b)
Taluni servizi da imprese a privati per destinatari al di fuori dell'UE	59	A	Paese terzo	Paese terzo	A	Paragrafo 2, lettera b)

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: B-2**

**Argomento: Stato membro di cui sono applicabili le norme di fatturazione per le cessioni/prestazioni esenti**

Riferimento: articolo 221, paragrafo 3

*Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390 ter.*

### **Contesto**

L'articolo 219 *bis* stabilisce lo Stato membro di cui si applicano le norme di fatturazione.

Tuttavia, l'articolo 221, paragrafo 3, prevede le opzioni di fatturazione per gli Stati membri quando la cessione/prestazione ha luogo in uno Stato membro. Ciò solleva un problema in caso di combinazione di due norme, come quella tra l'articolo 219 *bis* che stabilisce lo Stato membro di cui si applicano le norme di fatturazione e l'articolo 221, paragrafo 3, che consente agli altri Stati membri di applicare opzioni.

### **Osservazioni**

Per una cessione/prestazione transfrontaliera esente di cui all'articolo 221, paragrafo 3 per la quale il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui la cessione/prestazione viene effettuata (A) e l'acquirente/destinatario è tenuto a versare l'IVA (inversione contabile), lo Stato membro in cui il fornitore/prestatore è stabilito (B) fissa le norme di fatturazione (Articolo 219 *bis*, paragrafo 2, lettera a)). Tuttavia, lo Stato membro in cui la cessione/prestazione viene effettuata (A) può dispensare il soggetto passivo dall'emissione di una fattura (articolo 221, paragrafo 3). Poiché in questo caso lo Stato membro (A) non è lo Stato membro che fissa le norme di fatturazione (B), vi sarà sempre il requisito di emettere una fattura per tali cessioni/prestazioni.



Nel caso menzionato, nella fattura deve essere riportata la dicitura "inversione contabile" ai sensi dell'articolo 226, punto 11 *bis* (cfr. anche documento numero C3).

Soltanto quando la cessione/prestazione esente di cui all'articolo 221, paragrafo 3, viene effettuata nello stesso Stato membro che fissa le norme di fatturazione ai sensi dell'articolo 219 *bis*, tale Stato membro può dispensare il soggetto passivo dall'emissione di una fattura.

In conclusione, per le cessioni/prestazioni transfrontaliere esenti tra imprese deve essere sempre emessa una fattura.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: B-3**

**Argomento: norme di fatturazione per le prestazioni assicurative e finanziarie esenti (articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g))**

Riferimenti: articoli 220 e 221

*Articolo 220, paragrafo 2*

*In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).*

*Articolo 221, paragrafo 2*

*Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti degli articoli 226 o 226 ter per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.*

## **Contesto**

In generale, le fatture sono richieste per le cessioni/prestazioni imponibili tra soggetti passivi, con la possibilità per gli Stati membri di consentire che determinate cessioni/prestazioni esenti siano dispensate dall'obbligo di fatturazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), la direttiva 2010/45/UE cambia le norme in modo tale che per tali prestazioni non sia più necessaria la fattura (articolo 220, paragrafo 2); tuttavia gli Stati membri, se vogliono, possono imporre un obbligo di fatturazione. La fattura può essere richiesta soltanto se il fornitore/prestatore è stabilito in uno Stato membro e il luogo di tassazione è in tale Stato membro o se la prestazione viene effettuata al di fuori dell'Unione europea.

## **Osservazioni**

Uno Stato membro non può esigere l'emissione di una fattura per le cessioni/prestazioni esenti di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g) quando il fornitore/prestatore, stabilito nel suo territorio o che dispone di una stabile organizzazione nel suo territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, esegue una cessione/prestazione esente in un altro Stato membro.

Quando il luogo di tassazione e la sede del fornitore/prestatore che effettua la cessione/prestazione sono nello stesso Stato membro, per le cessioni/prestazioni tra imprese e da imprese a privati tale Stato membro può esigere l'emissione di una fattura.

In conclusione, l'opzione di cui all'articolo 221, paragrafo 2, può essere utilizzata per le cessioni/prestazioni nazionali e per le cessioni/prestazioni al di fuori dell'Unione europea, ma non in relazione alle operazioni tra imprese in cui sono coinvolti altri Stati membri.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: B-4**

## **Argomento: autofatturazione**

Riferimento: articolo 224, paragrafo 1

*Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere **compilate dal destinatario** di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.*

### **Contesto**

È opportuno che le norme in materia di autofatturazione siano applicate in maniera più uniforme, con l'eliminazione di molte delle opzioni e condizioni cui gli Stati membri possono far ricorso. Anche se restano la condizione di un previo consenso tra l'acquirente e il venditore e la procedura di accettazione di ogni fattura, viene eliminato il riferimento allo Stato membro che determina tali termini e condizioni. Risulta pertanto necessario chiarire cosa si intende con previo consenso e accettazione di ogni fattura.

### **Osservazioni**

I termini e le condizioni del previo consenso e delle procedure di accettazione per ogni fattura tra il fornitore/prestatore e il destinatario di cui all'articolo 224 devono essere stabiliti dalle due parti.

Gli Stati membri non possono prescrivere il tipo di consenso tra le due parti. Tuttavia, con "previo" consenso si intende che il consenso sia raggiunto prima di iniziare a emettere autofatture. Inoltre, su richiesta delle autorità fiscali, le due parti devono poter dimostrare che esisteva un previo consenso. Tenendo presente quanto precede, si raccomanda di conservare la prova del previo consenso per la certezza giuridica delle controparti commerciali.

La procedura di accettazione di ogni fattura può essere esplicita o implicita. Può essere concordata e descritta attraverso il previo consenso oppure può essere dimostrata attraverso l'elaborazione della fattura o la ricevuta di pagamento da parte del fornitore di beni o del prestatore di servizi.



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale  
Unità C1: IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C**

**Oggetto: contenuto delle fatture**

Contesto e argomenti trattati

Base giuridica: direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Riferimenti: articoli 91, 226, 226 *ter* e 230

Argomenti trattati

1. Articolo 226, punto 2 – Numerazione sequenziale
2. Articolo 226, punto 7 *bis* – Contabilità di cassa
3. Articolo 226, punto 11 – Cessioni/prestazioni esenti
4. Articoli 91 e 230 – Conversione dell'importo dell'IVA nella moneta nazionale
5. Articolo 226 *bis* – Fatture semplificate

**Osservazioni**

Il contenuto della fattura è armonizzato a livello di UE con poche opzioni per gli Stati membri. Le modifiche apportate al contenuto delle fatture dalla direttiva 2010/45/UE, con lo scopo principale di ridurre gli oneri sulle imprese, rendono necessari alcuni chiarimenti, e lo stesso vale per gli articoli esistenti che, pur non essendo stati modificati, danno adito a varie interpretazioni nell'Unione europea.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C-1**

**Argomento: numerazione sequenziale**

Riferimento: articolo 226

*(2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;*

### **Osservazioni**

Il numero sequenziale di cui all'articolo 226, punto 2, che identifichi la fattura in modo unico può essere basato su una o più serie di numeri, che possono includere anche caratteri alfanumerici. La scelta di utilizzare una serie diversa di numeri spetta alle imprese e può essere effettuata, per esempio, per ogni filiale, o per ogni tipo di cessione/prestazione o per ogni acquirente/destinatario, e riguarda l'autofatturazione o le fatture emesse da terzi.

Nel caso in cui gli Stati membri decidano di esigere numeri sequenziali per le fatture semplificate, la base per una serie diversa di numeri resta la stessa prevista per una fattura IVA completa.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C-2**

### **Argomento: contabilità di cassa**

Riferimento: articolo 226

*7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura "contabilità di cassa";*

### **Osservazioni**

Il regime di contabilità di cassa consente al fornitore/prestatore di dichiarare l'IVA nel periodo fiscale in cui viene ricevuto o effettuato il pagamento per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Per consentire all'acquirente/destinatario di sapere quando l'IVA diventa detraibile, il fornitore/prestatore deve riportare nella fattura il fatto che utilizza il regime di "contabilità di cassa".

Il fornitore/prestatore può riportare la dicitura "contabilità di cassa" se sono soddisfatte due condizioni.

1. Il fornitore/prestatore soddisfa le condizioni e applica il regime di contabilità di cassa.
2. Per l'acquirente/destinatario di un soggetto passivo che applica un regime di contabilità di cassa, il diritto di detrarre l'IVA sorge nel momento in cui l'imposta è dovuta dal fornitore/prestatore.



Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C-3**

**Argomento: cessioni/prestazioni esenti**

Riferimento: articolo 226

*11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;*

**Osservazioni**

Il soggetto passivo può scegliere, per quanto riguarda le cessioni/prestazioni esenti (nota: in alcuni casi, le cessioni/prestazioni esenti vengono anche definite "ad aliquota zero" quando si ha diritto a detrarre l'IVA), di riportare un riferimento all'articolo appropriato della direttiva IVA o della normativa nazionale, ma può anche scegliere di fornire qualsiasi altro riferimento da cui risulti che la cessione/prestazione è esente. Nel caso in cui il soggetto passivo decida di fornire un altro riferimento, la parola "Esente" è sufficiente come riferimento del fatto che una cessione di beni o una prestazione di servizi è esente. Se del caso, possono essere utilizzare anche altre formulazioni.

Quando la cessione/prestazione è soggetta all'inversione contabile e si tratta anche di una cessione/prestazione esente nello Stato membro di tassazione, è sufficiente riportare soltanto la dicitura "Inversione contabile" come indicato all'articolo 226, punto 11 *bis*.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C-4**

**Argomento: conversione dell'importo dell'IVA nella moneta nazionale**

Riferimenti: articoli 91 e 230

*Articolo 91, secondo comma*

*Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo.*

*Articolo 230*

*Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.*

### **Osservazioni**

Nel caso in cui l'importo dell'IVA riportato nella fattura sia convertito nella moneta nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 230 e ciò venga effettuato utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE), uno Stato membro che esige tale notifica può richiedere soltanto una notifica prima che il soggetto passivo inizi a utilizzare il tasso della BCE.

Un soggetto passivo non è tenuto ad applicare il tasso di conversione della BCE a tutte le fatture anche quando uno Stato membro esige la notifica dell'utilizzo del tasso della BCE.

L'articolo 230 non prevede la necessità di un riferimento nella fattura, come il tasso di cambio utilizzato o il metodo di conversione, in quanto si tratterebbe di informazioni che vanno al di là di quelle richieste dall'articolo 226.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: C-5**

## **Argomento: fatture semplificate**

Riferimento: articolo 226 *ter*

*Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:*

- a) la data di emissione della fattura;*
- b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;*
- c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;*
- d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;*
- e) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.*

*Essi non possono prevedere l'obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230.*

## **Osservazioni**

Il contenuto delle fatture semplificate che i soggetti passivi possono emettere deve comprendere almeno le indicazioni di cui all'articolo 226 *ter*, ma non tutte le indicazioni di cui all'articolo 226, altrimenti non si consegue l'obiettivo di ridurre gli oneri sulle imprese. Non è consentito riportare in una fattura semplificata più indicazioni di quelle previste dall'articolo 226.

Ciò vale nel caso di fatture semplificate ai sensi dell'articolo 220 *bis* per importi inferiori a 100 euro o per le note di accredito, ai sensi dell'articolo 238 previa consultazione del comitato IVA da parte degli Stati membri, e ai sensi dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, per

le cessioni/prestazioni da imprese a privati o le prestazioni assicurative e finanziarie esenti.

Tuttavia, le fatture semplificate non possono essere consentite per le vendite a distanza, le cessioni di beni intracomunitarie esenti o le cessioni/prestazioni transfrontaliere soggette a inversione contabile (articolo 220 *bis*, paragrafo 2, e articolo 238, paragrafo 3).



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale  
Unità C1: IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: D**

**Oggetto: archiviazione di fatture**

Contesto e argomenti trattati

Base giuridica: direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Riferimenti: articoli 247 e 248 *bis*

Argomenti trattati:

1. Articolo 247 – Periodo di archiviazione
2. Articolo 248 *bis* – Traduzione e lingue utilizzate nelle fatture
3. Articolo 247 – Mezzo di archiviazione

### **Osservazioni**

La direttiva 2010/45/UE non ha introdotto modifiche rilevanti per quanto riguarda l'archiviazione delle fatture. Tuttavia, in alcuni casi le modifiche effettuate in altri ambiti delle norme di fatturazione, in particolare l'articolo 233, hanno effetti sull'interpretazione delle norme in materia di archiviazione.

Vi sono anche casi in cui è necessario un chiarimento delle norme esistenti.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: D-1**

### **Argomento: periodo di archiviazione**

Riferimento: articolo 247, paragrafo 1

*Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.*

### **Osservazioni**

Il periodo di archiviazione delle fatture è fissato dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 247, paragrafo 1. L'articolo 219 *bis* non si applica per quanto riguarda l'archiviazione delle fatture.

Uno Stato membro può soltanto fissare il periodo di archiviazione per il fornitore di beni o il prestatore di servizi quando il luogo della cessione/prestazione è in tale Stato membro. Un fornitore/prestatore che effettua cessioni/prestazioni imponibili in un altro Stato membro, come nel caso della procedura di inversione contabile, deve rispettare le norme in materia di archiviazione dello Stato membro in cui ha luogo la cessione/prestazione.

Inoltre, per un soggetto passivo che riceve cessioni/prestazioni, il periodo di archiviazione delle fatture è fissato dallo Stato membro in cui l'impresa ha sede.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: D-2**

## **Argomento: traduzione e lingua utilizzata nelle fatture**

Riferimento: articolo 248 *bis*

*A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono, tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.*

### **Osservazioni**

#### *Lingua utilizzata nelle fatture*

La normativa in materia di IVA non prescrive l'uso di alcuna lingua in particolare. Qualora venga utilizzata una lingua diversa da quella nazionale, lo Stato membro interessato non deve limitare il diritto di detrazione soltanto a causa della lingua utilizzata nella fattura. In alcuni casi, possono tuttavia essere richieste traduzioni durante un audit.

#### *Traduzione di fatture*

Per quanto riguarda l'opzione di cui all'articolo 248 *bis* in base alla quale gli Stati membri possono richiedere la traduzione di fatture, è opportuno che tale richiesta sia riferita soltanto a fatture specifiche o alle fatture di soggetti passivi specifici che devono essere verificate a fini di controllo. Gli Stati membri non possono imporre in anticipo un obbligo generale di traduzione in una lingua nazionale di tutte le fatture, per esempio, di un certo tipo o di un determinato soggetto passivo.

Data di creazione: 05/10/2011    Ultima modifica: 05/10/2011

**Riferimento del documento: D-3**

### **Argomento: mezzo di archiviazione**

Riferimento: articolo 247, paragrafo 2

*Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233.*

### **Osservazioni**

L'articolo 247, paragrafo 2, consente agli Stati membri di esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale in cui sono state trasmesse. Ciò significa che si può esigere che le fatture cartacee siano archiviate in forma cartacea e le fatture elettroniche in forma elettronica.

Per le fatture elettroniche non impedisce un cambiamento del formato, che spesso può essere reso necessario dall'evoluzione delle tecnologie di archiviazione. Qualsiasi cambiamento di formato deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 233, paragrafo 1.

Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, l'articolo 247, paragrafo 2, consente agli Stati membri di esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di ciascuna fattura. Se il soggetto passivo utilizza la firma elettronica avanzata o la trasmissione elettronica di dati, le informazioni che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto saranno quelle associate a tali particolari tecnologie.

Se il soggetto passivo utilizza i controlli di gestione che creano una pista di controllo affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi, i dati cui si fa riferimento sono quelli dei documenti giustificativi. Tuttavia, in base all'articolo 233, spetta all'impresa scegliere il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.

Se le fatture sono conservate in forma cartacea, il soggetto passivo può scegliere di conservare i documenti giustificativi in forma elettronica, tuttavia le autorità fiscali non



possono obbligarlo a farlo. Allo stesso modo, non si può esigere che i documenti giustificativi conservati in forma elettronica siano tenuti in forma cartacea.

Nell'ambito dei loro controlli di gestione, i soggetti passivi possono conservare i risultati delle verifiche effettuate tra i documenti giustificativi e le fatture, tuttavia non si tratta di un obbligo ai fini dell'IVA.